

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle decisioni della Commissione di non inserire i ricorrenti nell'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2014.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare la decisione del 14 novembre 2014 dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, adottata per mezzo della comunicazione amministrativa n. 41-2014, che istituisce l'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2014, nei limiti in cui i nomi dei ricorrenti non vi sono stati inseriti;
- condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dai ricorrenti.

---

**Ricorso proposto il 14 agosto 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-115/15)**

(2015/C 320/78)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: N. de Montigy e J.-N. Louis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione che limita i diritti a pensione del ricorrente e dichiarazione di inapplicabilità delle conclusioni dei capi di amministrazione del 16 giugno 2005, nella parte in cui limitano l'abbuono dei diritti a pensione del ricorrente, nonché condanna della convenuta al pagamento della pensione di anzianità cui il ricorrente ha diritto.

**Conclusioni del ricorrente**

- Dichiarare inapplicabili al caso di specie le conclusioni dei capi di amministrazione n. 240/05, del 16 giugno 2005, nella parte in cui limitano l'abbuono dei diritti a pensione del ricorrente relativo all'indennità di direzione proporzionalmente al periodo contributivo effettivo rispetto alla carriera completa di un funzionario;
  - annullare la decisione impugnata, nella parte in cui limita i diritti a pensione del ricorrente relativamente all'indennità di direzione in proporzione al periodo contributivo rispetto al numero di annualità di una carriera completa di un funzionario dell'Unione;
  - condannare la Commissione a versare al ricorrente la pensione di anzianità cui egli ha diritto, previa detrazione della pensione già versata, maggiorata degli interessi moratori calcolati al tasso fissato dalla BCE per le sue operazioni correnti maggiorate di due punti;
  - condannare la Commissione alle spese.
-